



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

Piazza A. Solinas, 1 07040 Banari (SS) - Tel **079/826001** – Fax **079/826001**

www.comune.banari.ss.it – E-mail: comunebanari@tiscali.it

P.IVA 002577109

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
“ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE”
ANNUALITÀ 2025
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la Legge n° 431 del 09 Dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Determinazione RAS, Assessorato dei lavori pubblici, n. 1505/30028 del 17.07.2025, avente ad oggetto: *“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione avviso regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno”*;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre il **30/10/2025**, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere i **contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni di locazione relativi all'anno 2025**, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia.

1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

- Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

Piazza A. Solinas, 1 07040 Banari (SS) - Tel 079/826001 – Fax 079/826233

www.comune.banari.ss.it – E-mail: comunebanari@tiscali.it

P.IVA 00257710905

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
- Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

Piazza A. Solinas, 1 07040 Banari (SS) - Tel 079/826001 – Fax 079/826233

www.comune.banari.ss.it – E-mail: comunebanari@tiscali.it

P.IVA 00257710905

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

2 REQUISITI DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **16.828,00** rispetto ai quali l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%

Il contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni e/o disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.

Per tanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione. Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2025, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta, fino al 31 dicembre 2025

3 MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Sono esclusi dai contributi di cui al presente avviso pubblico:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Nuclei familiari nei quali anche solo uno dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- Non sono ammessi gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. L'incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente

4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.banari.ss.it, o reperibile presso gli uffici comunali, dovranno essere presentate, **entro e non oltre il 30/10/2025**, pena l'esclusione, secondo una delle seguenti modalità:



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

Piazza A. Solinas, 1 07040 Banari (SS) - Tel 079/826001 – Fax 079/826233

www.comune.banari.ss.it – E-mail: comunebanari@tiscali.it

P.IVA 00257710905

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.banari.ss.it;
- tramite e-mail all'indirizzo servizisociali@comune.banari.ss.it;
- consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Banari dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

- A. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- B. Copia del contratto di locazione, munito degli estremi dell'avvenuta registrazione;
- C. Copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- D. Copia della Attestazione ISEE, rilasciata nell'anno 2025;
- E. Per i cittadini immigrati extracomunitari: copia di regolare titolo di soggiorno;
- F. Verbale attestante eventuale invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare;
- G. Ricevute di pagamento del canone di locazione dell'anno 2025.

5 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE:

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme. Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro un contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto.

6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente avviso. A conclusione di detta verifica, sarà formulata una graduatoria comunale per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, distinta in fascia A e in fascia B, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza. Il Comune nei giorni successivi al termine fissato dall'avviso per la presentazione delle domande approva e pubblica all'albo pretorio la graduatoria degli aventi diritto.

Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso il quale dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio di 8 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio.

7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento assegnato al Comune di Banari sia inferiore al fabbisogno documentato si osserverà il criterio della riduzione proporzionale dei contributi ammissibili di tutti i



COMUNE DI BANARI

Provincia di Sassari

Piazza A. Solinas, 1 07040 Banari (SS) - Tel 079/826001 – Fax 079/826233

www.comune.banari.ss.it – E-mail: comunebanari@tiscali.it

P.IVA 00257710905

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

8 CONTROLLI E SANZIONI:

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.

9 PUBBLICITÀ DELL'AVVISO:

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune e nella home page del sito web istituzionale www.comune.banari.ss.it.

10 INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni su quanto indicato contattare la Responsabile del Settore Dott.ssa Lara Murgia al numero 079826001 (interno 6) o alla mail servizisociali@comune.banari.ss.it o nei giorni di apertura al pubblico.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia all'allegato alla Deliberazione della RAS n° 36/36 del 09/07/2025.

Informativa privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Banari tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Banari garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Banari, 17.07.2025

La Responsabile del Settore

Dott.ssa Lara Murgia